

Giudicato penale assolutorio e processo tributario

Commento della sentenza n. 50/2026 della Corte costituzionale

La sentenza n. 50/2026, depositata il 13.04.2026, segna un passaggio chiave nel ripensamento dei rapporti tra processo penale e processo tributario: conferma la scelta legislativa di superare il “doppio binario” puro, ma evita che il giudicato penale assolutorio paralizzi irragionevolmente l'accertamento fiscale.-

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, ma lo rimodella in via interpretativa, fissando una regola di principio e due eccezioni.-

La regola è che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione “*perché il fatto non sussiste*” o “*perché l'imputato non lo ha commesso*”, resa dopo dibattimento sugli stessi fatti materiali e nei confronti dello stesso soggetto, fa stato nel processo tributario in ogni stato e grado.-

Le eccezioni riguardano:

- i casi in cui la materia tributaria si fonda su presunzioni legali tipiche (movimentazioni bancarie, residenza fiscale, investimenti esteri, presunzione di cessione/acquisto, ecc.), nei quali il giudicato penale vincola il giudice tributario solo se il giudice penale ha positivamente accertato l'inesistenza del fatto, non quando si è limitato a registrare un “*non liquet*” probatorio secondo lo standard “oltre ogni ragionevole dubbio”;

- le ipotesi in cui l'assoluzione dipende esclusivamente dall'inutilizzabilità delle prove in sede penale, mentre tali elementi sono utilizzabili nel processo tributario.-

In entrambe le situazioni non si realizza la piena “medesimezza” dei fatti materiali richiesta dall'art. 21-bis e il giudice tributario recupera autonomia valutativa.-

Sotto il profilo costituzionale, la decisione bilancia il *favor* per il contribuente e il rispetto del giudicato penale - anche alla luce della giurisprudenza CEDU che censura l'ignorare le assoluzioni penali in sede fiscale - con l'esigenza di non svuotare il principio di capacità contributiva e gli strumenti tipici di accertamento tributario, fondati anche su presunzioni legali.-

La Corte esclude la violazione del diritto di difesa dell'Amministrazione finanziaria, valorizzando il ruolo del pubblico ministero quale titolare dell'interesse fiscale nel penale e il rafforzato raccordo informativo con l'Agenzia delle entrate introdotto dal d.lgs. 87/2024.-

In conclusione, la sentenza consolida il superamento del vecchio “doppio binario” integrale, ma il giudicato penale assolutorio non diventa dogma.-

Per gli operatori ciò impone una lettura attenta delle motivazioni delle sentenze penali (in particolare sulle ragioni dell'assoluzione e sull'uso o meno di presunzioni) e una strategia processuale coordinata tra penale e tributario, sia sul versante difensivo del contribuente sia su quello dell'Amministrazione.-